



N° PAP-00180-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 21/02/2025 al 08/03/2025

L'incaricato della pubblicazione  
GERARDO LO TITO

# Comune di Tito

Provincia di Potenza

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17/2025 del 13/02/2025

**OGGETTO:** Assunzione, ai sensi dell'art. 59 del CCNL Funzioni Locali 2019 - 2021, a carico dell'Ente dell'onere di difesa di dipendente comunale.

Il giorno 13/02/2025 alle ore 17:00, in Tito e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

FABIO LAURINO  
DORA FIGLIULO  
LOREDANA BRUNO  
ANTONIO CARLUCCI  
MICHELE IUMMATI

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	

Presenti: 5 Assenti: 0

Assiste: ANNALISA CHIRIATTI - Segretario Comunale

Presiede: FABIO LAURINO - Sindaco

Verificato il numero legale, FABIO LAURINO - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i Dirigenti dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

**Esito: Approvata con immediata esecutività**

**PREMESSO** che con nota acquisita al prot. 0001259/2025 del 21/01/2025 l'Ente ha avuto notizia della conclusione delle indagini preliminari nei confronti del dipendente comunale matricola \*\*\*;

**RICHIAMATO** l'art. 59 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021: *1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente. 2. Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito di un procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale. Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico. 3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità. 4. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. 5. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 58 (Copertura assicurativa) comma 6 con riferimento alla responsabilità civile. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 28 del CCNL del 14.09.2000.*

**DATO ATTO** che la sopra richiamata disposizione contrattuale è strutturata nel senso che, fatta eccezione per l'ipotesi prevista nel primo periodo del secondo comma del citato art. 59, l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto ad un difensore di fiducia, ma l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento;

**CONSIDERATO**, tuttavia, che l'assunzione, a carico dell'Ente locale, dell'onere relativo all'assistenza legale al dipendente, non è automatico né incondizionato, ma presuppone una necessaria valutazione ex ante da parte dell'Amministrazione che deve essere messa in condizione di valutare in primo luogo la sussistenza o meno del conflitto d'interessi e, ove questo venga escluso, di individuare un difensore di comune gradimento;

**PRESO ATTO** che dalla documentazione prodotta dal dipendente interessato, l'Ente ha potuto acquisire i contenuti del procedimento e accertare l'assenza di conflitto di interesse tra gli atti compiuti dal dipendente medesimo e questa amministrazione;

- che l'interesse e il diritto alla difesa non siano pertinenti esclusivamente al dipendente ma riguardino anche l'Ente;
- che il legale per la difesa proposto dal dipendente è di gradimento anche dell'Ente;
- che gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento penale sono stati indubbiamente ed effettivamente posti in essere dal dipendente in questione nell'espletamento del proprio servizio e nell'adempimento dei propri compiti istituzionali;

**RITENUTA** la sussistenza di tutte le condizioni previste dal citato art. 59 del CCNL del 16/11/2022 per l'adozione del presente provvedimento;

**PRESO ATTO**, pertanto, a seguito delle note pervenute, che gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento penale sono effettivamente stati posti in essere dal dipendente nell'espletamento del proprio servizio e nell'adempimento dei propri compiti d'ufficio, e che non si riscontra, allo stato, alcun conflitto d'interesse tra dipendente ed Amministrazione;

**RITENUTO** necessario ed opportuno per l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, nonché della propria immagine, e non sussistendo, allo stato, conflitto di interessi, assumere gli oneri di difesa, ed in particolare quelli per la rappresentanza legale dell'interessato, nei limiti di quanto stabilito dalle relative tariffe forensi;

**DATO ATTO** che la liquidazione delle spese in questione non può in nessun caso essere considerata legittima in assenza di ogni documentazione giustificativa poiché, in ossequio ai precetti di rango costituzionale (tra i quali l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione, ex art. 97 della Carta Costituzionale), la liquidazione, quale momento fondamentale dall'interno del rigoroso procedimento di gestione della spesa a carico dell'Ente locale, deve essere preceduta dal preventivo e puntuale accertamento della documentazione atta a comprovare il diritto del creditore ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000 (cfr Corte di Conti, Sez. Giurisdiz. Campania, Sentenza n. 1320 del 07.10.2013);

**RITENUTO**, pertanto:

- di dovere assumere a proprio carico ogni onere di difesa nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento penale n. 1692/2023 R.G.N.R.N. MOD 21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza;
- di esprimere in via preliminare il proprio gradimento, ai sensi dell'art. 59 del CCNL del 16/11/2022, alla nomina dell'Avv. Paolo Lorusso, con studio legale in Potenza, Piazza Alcide De Gasperi n. 7, 85100 Potenza, quale legale di fiducia proposto dal proprio dipendente, a carico del quale è stato promosso il sopracitato procedimento di responsabilità penale;
- di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di procedere agli atti conseguenti nei limiti dei minimi tariffari previsti;
- di anticipare le somme a titolo di spese legali, ferma restando l'eventuale rivalsa, per gli oneri sostenuti per la difesa, nell'ipotesi in cui il procedimento nei confronti del dipendente, non si concluda con una sentenza definitiva di assoluzione, o con l'emanazione del decreto di archiviazione per l'infondatezza della notizia del reato;

**VISTI:**

- l'art. 59 del CCNL del 16.11.2022;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

- il D.lgs. n. 267/2000;

*Con votazione unanime espressa nei modi di legge*

**DELIBERA**

**DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali;

**DI DARE ATTO** dell'avvenuta comunicazione preventiva da parte del dipendente dell'attivazione nei suoi confronti di un procedimento giurisdizionale, della valutazione dell'assenza di conflitto di interessi col dipendente e della sussistenza di un interesse non solo alla difesa del dipendente, in adempimento alla disciplina contrattuale, ma anche all'assetto degli interessi dell'ente stesso, nel rispetto delle regole di efficienza, efficacia ed imparzialità dell'azione gestionale, dell'avvenuta condivisione sulla figura del legale da incaricare;

**DI ASSUMERE**, ai sensi dell'art. 59, comma 1, del CCNL 16 novembre 2022, a proprio carico, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, nei limiti dei minimi tariffari previsti per ciascuna fase;

**DI INDIVIDUARE** quale legale per la difesa del dipendente l'avvocato Paolo Lorusso, con studio legale in Potenza, Piazza Alcide De Gasperi n. 7, 85100 Potenza;

**DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Affari Generali di assumere impegno di spesa per ciascuna fase del procedimento penale nell'importo massimo dei minimi tariffari e la gestione diretta dei rapporti con il legale individuato;

**DI DARE ATTO** che la conclusione favorevole dei procedimenti con la sentenza di assoluzione o l'emanazione del decreto di archiviazione per l'infondatezza della notizia del reato, costituisce dimostrazione dell'inesistenza del conflitto di interesse e presupposto per il riconoscimento delle spese legali;

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs 267/2000

Si dà atto che alle ore 17:40, dopo la votazione, l'Assessore Carlucci esce dalla stanza in cui è riunita la Giunta.



# Comune di Tito

Provincia di Potenza

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Assunzione, ai sensi dell'art. 59 del CCNL Funzioni Locali 2019 - 2021, a carico dell'Ente dell'onere di difesa di dipendente comunale.

Il Dirigente del SETTORE AFFARI GENERALI a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Tito, 13/02/2025



# Comune di Tito

Provincia di Potenza

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Assunzione, ai sensi dell'art. 59 del CCNL Funzioni Locali 2019 - 2021, a carico dell'Ente dell'onere di difesa di dipendente comunale.

Il Dirigente del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Tito, 13/02/2025

Documento di Consultazione

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco  
FABIO LAURINO

Segretario Comunale  
ANNALISA CHIRIATTI

---

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Tito, 20/02/2025

---

### **ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 13/02/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

---